DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 MAGGIO 1995, N. 196, IN MATERIA DI RIORDINO DEI RUOLI, MODIFICA ALLE NORME DI RECLUTAMENTO, STATO ED AVANZAMENTO DEL PERSONALE NON DIRETTIVO DELLE FORZE ARMATE

Art. 20

Aggiunta dell'articolo 38-bis al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196

Dopo l'articolo 38 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e' aggiunto il seguente: "Art. 38-bis (Norme transitorie per l'avanzamento nel grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti). 1. A decorrere dal 1 gennaio 2002, i marescialli ordinari e gradi corrispondenti iscritti nei quadri di avanzamento per l'anno 2001 ma non promossi, sono promossi in ordine di ruolo al grado superiore con decorrenza, ai solo fini giuridici, dal 31 dicembre 2001".

Versione in vigore dal 14 aprile 2001, non più in vigore dal 9 ottobre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze Armate
Estremi	Decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 marzo 2001

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-82-2001/art-20-aggiunta-dell-articolo-38-bis-al-decreto-legislativo-12-maggio-1995-n/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it